

OSSERVATORIO ECOCREATI

A cura di **Giuseppe Battarino** (magistrato) e **Silvia Massimi** (avvocata)

Con l'osservatorio sulla casistica applicativa della legge 22 maggio 2015 n. 68, *Ecoscienza* mette a disposizione dei lettori provvedimenti giudiziari sia di legittimità sia di merito, con sintetici commenti orientati alle applicazioni concrete della legge. Per arricchire l'osservatorio giurisprudenziale chiediamo ai lettori (operatori del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente e non solo) di **trasmettere alla redazione tutti i provvedimenti che ritengono significativi (dovutamente anonimizzati):** decreti e ordinanze, prescrizioni, sentenze ecc.

I contributi possono essere inviati a ecoscienza@arpae.it

BIODIGESTIONE TRA RIFIUTO E SOTTOPRODOTTO

Cassazione Penale, Sezione III, sentenza n. 39854
-del 6 ottobre 2022 - 21 ottobre 2022

Tornando a occuparsi del traffico illecito di rifiuti di cui all'art. 452-quaterdecies c.p., la Corte di Cassazione si è trovata a decidere in merito a un particolare caso di attività di biodigestione di rifiuti organici.

Nella specie, nel provvedimento analizzato sono contestate le attività di una società di gestione di rifiuti, autorizzata alla gestione di un biodigestore di rifiuti organici, costituiti essenzialmente da frazione organica del rifiuto solido urbano (c.d. Forsu) e rifiuti provenienti dall'agroindustria.

In particolare, nella fase di gestione del rifiuto, gli indagati avrebbero impropriamente attribuito alle sostanze prodotte dal biodigestore la qualifica di sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (cd. Soa), di cui al Regolamento 1069/2009/CE, recante "Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano [...]".

Nella fase delle indagini erano state rinvenute diverse sostanze riconducibili alle Soa, ma miscelate con imballaggi, vetro, plastiche e metalli. Le indagini svolte nel merito hanno condotto all'emissione di un provvedimento di applicazione della misura cautelare reale del sequestro preventivo in capo sia alla società indagata sia ai suoi legali rappresentanti, in considerazione del fatto che le attività svolte avevano comportato il conseguimento di erogazioni pubbliche, nella specie di incentivi erogati dal Gestore dei servizi energetici (Gse), poiché connesse alla vendita di energia derivante dalla produzione di digestato.

Il provvedimento cautelare ha disposto, nel dettaglio, il sequestro preventivo di somme di denaro nella diretta disponibilità, somme di denaro presenti su conto corrente/o deposito, somme di denaro presenti in cassette di sicurezza e libretti di deposito/risparmio, sia bancari sia postali, per l'importo complessivo di circa 950.000 euro, nei confronti delle società indagate.

Con il provvedimento di sequestro è stato altresì previsto che, qualora fosse risultata incapienza dei patrimoni delle società, si sarebbe dovuto procedere al sequestro anche per equivalente nei confronti dei legali rappresentanti delle imprese, sino al predetto ammontare, ai sensi degli artt. 321, comma 2, c.p.p. 240 e 452-quaterdecies, comma 5, c.p.

La difesa ha proposto ricorso per Cassazione del provvedimento cautelare di sequestro, adducendo la violazione dell'art. 452-quaterdecies c.p. in relazione alla ritenuta mancanza di indizi di colpevolezza. A parere degli indagati la misura cautelare non aveva ragione di esistere considerando che le sostanze derivate dall'utilizzo del biodigestore dovevano essere ricomprese fra i sottoprodotti di origine animale di categoria 3 (Soa3). Ciò in quanto l'art. 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006 non stabilisce un'equiparazione fra i Soa e i rifiuti, ma prevede piuttosto che, laddove le sostanze siano avviate a un biodigestore, la loro gestione sia

sottoposta alla normativa della parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con la specificazione chiave che tale parte IV disciplina in effetti la gestione dei rifiuti, ma prevede anche che qualora ci si trovi in presenza delle quattro condizioni previste dall'art. 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 alle predette sostanze possa attribuirsi la qualifica di sottoprodotti, pertanto non assoggettabili alla disciplina dei rifiuti; le quattro condizioni per l'attribuzione della qualifica di sottoprodotto sono rispettivamente:

- la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto
- è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi
- la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale
- l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

A parere della difesa non sussisteva in capo agli indagati alcuna intenzione di disfarsi delle Soa3 oggetto delle loro attività, essendo al contrario state impiegate come concime organico, destinate quindi a un ulteriore utilizzo, in linea con quanto regolamentato dalla lettera b) dell'art. 184-bis citato.

La Corte di Cassazione non ha ritenuto di accogliere le motivazioni addotte dalla difesa, attribuendo definitivamente la qualifica di rifiuto alle sostanze prodotte dagli indagati, ritenendo che il miscelamento dei Soa3 con rifiuti, nella specie imballaggi, avesse determinato la loro esclusione dal novero dei sottoprodotti di origine animale che, al contrario, potevano più compiutamente essere qualificate come digestato "sporco". Seppur la difesa abbia tentato di inquadrarli tra i rifiuti organici frammisti a plastica, le analisi avevano condotto a risultati opposti.

A supporto delle motivazioni già indicate nel giudizio di merito, la Cassazione ha ritenuto che gli indagati avessero avuto intenzione di disfarsi delle presunte Soa, essendo state rinvenute etichette sulle sostanze con la dicitura "da distruggere".

In ultimo, ulteriore elemento contrario alle tesi difensive è stato attribuito alla circostanza per cui la Provincia di competenza aveva già imposto con provvedimento alla società indagata di regolarizzare le attività di produzione e utilizzo dei Soa, ritenuti pertanto non a norma di legge.

La vicenda esaminata dalla Corte di Cassazione è rilevante sia per le precisazioni in ordine alla natura dei rifiuti sia per il consolidamento delle conseguenze dell'iniziativa cautelare, che dimostra la portata seriamente affittiva dei sequestri, anche di somme di denaro, aziendali e di singoli, che il diritto penale dell'ambiente consente di eseguire.